



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA  
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 43 del 23 MAR. 2012

**OGGETTO:** Ricorso " Munnia Filippo c/ Provincia". Suprema Corte di Cassazione avverso la sentenza n.598/10 della Corte di Appello di Messina. Autorizzazione al Sig. Presidente a resistere in giudizio e a proporre controricorso.

L'anno duemiladodici il giorno VENTITRE del mese di MARZO nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

				PRESENTE
1.	Presidente On.Avv.	Giovanni Cesare	RICEVUTO	<u>SI</u>
2.	Assessore Dott.	Antonino	TERRANOVA	<u>NO</u>
3.	Assessore Dott.	Michele	BISIGNANO	<u>SI</u>
4.	Assessore Sig..	Renato	FICHERA	<u>SI</u>
5.	Assessore Dott.	Rosario	CATALFAMO	<u>NO</u>
6.	Assessore Dott.	Carmelo	TORRE	<u>SI</u>
7.	Assessore Dott.	Pasquale	MONEA	<u>SI</u>
8.	Assessore Dott.	Salvatore	SGHEMBRI	<u>SI</u>
9.	Assessore Prof.	Giuseppe	DI BARTOLO	<u>NO</u>
10.	Assessore Dott.	Maria Rosaria	CUSUMANO	<u>NO</u>
11.	Assessore Dott.	Maria	PERRONE	<u>SI</u>
12.	Assessore Sig.	Giuseppe	MARTELLI	<u>SI</u>
13.	Assessore Dott.	Mario	D'AGOSTINO	<u>NO</u>
14.	Assessore Dott.	Rosario	VENTIMIGLIA	<u>SI</u>

Assume la Presidenza On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

Partecipa il Segretario Generale Avv. Anna Maria TRIPODO

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato

## LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Regionale degli EE.LL;

Vista la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti

### DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.



# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

Dipartimento 1° Affari Generali e Legali U.D. Affari legali, risorse umane, programmazione negoziata e partecipazioni azionarie U.O. Legale e contenzioso - U.O. Studi e consulenze giuridiche

**OGGETTO:** Ricorso " Munnia Filippo c/ Provincia". Suprema Corte di Cassazione avverso la sentenza n.598/10 della Corte di Appello di Messina. Autorizzazione al Sig. Presidente a resistere in giudizio e proporre controricorso.

### PROPOSTA

**PREMESSO** che, con atto notificato al procuratore costituito, Munnia Filippo ha proposto innanzi la Suprema Corte di Cassazione ricorso per ottenere la riforma della sentenza n. 598/10 emessa dalla Corte di Appello di Messina con la quale era stato rigettato l'appello proposto avverso la sentenza n.852/03 del Tribunale di Patti che aveva riconosciuto la responsabilità del sinistro di cui era causa allo stesso attore condannandolo, inoltre, alla rifusione delle spese legali all'Ente convenuto;

**CONSIDERATO** che, appare opportuno per questo Ente resistere in giudizio e proporre controricorso;

**CHE** pertanto, occorre autorizzare il Sig. Presidente a stare in giudizio e nominare a tal fine un Legale di Fiducia dell'Ente;

**RITENUTO** che per tale attività sarà prevedibilmente corrisposta per compensi e spese al Legale incaricato della difesa di questa Provincia, in relazione al valore della controversia, la somma di €.5.000,00= comprensiva di C.P.A. e I.V.A. quest'ultima se dovuta, che a tal fine, per ragioni di indifferibilità ed urgenza ai sensi dell'art.163 comma 2 del D.Lgs. n. 267/00, all'esclusivo fine di evitare che, dalla mancata costituzione in giudizio, derivi un danno grave e certo per questa Provincia, deve essere impegnata al codice 1010903 cap. 2260 del Bilancio 2011, in corso di predisposizione, dando atto che la somma è contenuta nei 4/12 dello stanziamento del medesimo capitolo del Bilancio 2010;

VISTO il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali  
pubblicato sulla G.U.R.S. n. 20 del 09/05/08;

VISTO il d.l. n. 223/06 convertito con l. n. 248 del 04.08.06;

VISTO lo Statuto Provinciale;

### SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE

**DELIBERI** di:

**PRENDERE ATTO** di quanto esposto nella parte narrativa del presente provvedimento;


**AUTORIZZARE** il Sig. Presidente di questa Provincia Regionale a stare nel giudizio e a proporre controricorso nel giudizio instaurato innanzi alla Suprema Corte di Cassazione da Munnia Filippo con atto notificato al procuratore costituito, avverso la sentenza n.598/10 della Corte di Appello di Messina, dando mandato allo stesso di conferire il relativo incarico difensivo ad un Legale di fiducia, al quale accordare ogni più ampia facoltà di legge;

**DARE ATTO** che per tale attività sarà prevedibilmente corrisposta per spese e compensi al Legale incaricato della difesa di questa Provincia, in relazione al valore della controversia, la somma di €.5.000,00 comprensiva di C.P.A. e I.V.A. quest'ultima se dovuta;

**IMPUTARE** la somma complessiva di €.5.000,00 sul codice 1010903 cap. 2260 del Bilancio 2011, in corso di predisposizione, dando atto che la somma è contenuta nei 4/12 dello stanziamento del medesimo capitolo del Bilancio 2010 per ragioni di indifferibilità ed urgenza ai sensi dell'art.163 D. Lgs. n. 267/00, all'esclusivo fine di evitare che, dalla mancata costituzione in giudizio derivi un danno per questa Provincia;


**DARE MANDATO** al Dirigente del 1° Dipartimento -U.D. Affari Legali, U.O. Legale e Contenzioso, di porre in essere gli atti consequenziali all'approvazione del presente provvedimento.

Il responsabile dell'Unità Operativa


  
\_\_\_\_\_

Li, 11 APR 2011

IL DIRIGENTE

  
\_\_\_\_\_

Il Presidente o l'Assessore

  
\_\_\_\_\_

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 - 2000, si esprime parere:

**FAVOREVOLE**

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì 11/4/2011

IL DIRIGENTE

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 - 2000, in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione, si esprime parere:

**FAVOREVOLE**

Addì 15 FEB. 2012

IL DIRIGENTE  
IL RAGIONIERE GENERALE  
del 2° Dip. 1° U.D.  
Dott. Antonino Calabro

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addì

15 FEB. 2012

**2° DIP. 1° U.D. U.D. IMPEGNI E PARERI**  
Impegno n. 1736 Atto \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Importo € 5.000,00  
Disponibilità Cap. 2260 Bil. 2011  
Messina 30/12/11 Il Funzionario

IL DIRIGENTE  
IL RAGIONIERE GENERALE  
del 2° Dip. 1° U.D.  
Dott. Antonino Calabro

Letto confermato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**

*F.to* **On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO**

**L'ASSESSORE ANZIANO**

*f.to* **Dott. Michele BISIGNANO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*f.to* **Avv. Anna Maria TRIPODO**

Il presente atto sarà affisso all'Albo  
nel giorno festivo \_\_\_\_\_

Il presente atto è stato affisso all'Albo  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

**L'ADDETTO**

*f.to* \_\_\_\_\_

**L'ADDETTO**

*f.to* \_\_\_\_\_

Messina lì, \_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

**CERTIFICA**

**25 MAR. 2012**

che la presente deliberazione A pubblicata all'Albo di questa Provincia il \_\_\_\_\_ giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa \_\_\_\_\_ sono stati prodotti, all'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.  
Messina, dalla Residenza Provinciale, addì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*f.to* \_\_\_\_\_

**TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

(4° comma art. 4 L.R. 5-7-1997 n. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardando le materie elencate al 3° comma dell'art. 4 legge 5-7-1997 n. 23.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*f.to* \_\_\_\_\_

**PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma \_\_\_\_\_ dell'art. \_\_\_\_\_ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.  
Messina, dalla Residenza Provinciale, addì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*f.to* \_\_\_\_\_

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla residenza Provinciale, addì **23 MAR. 2012**

**IL SEGRETARIO GENERALE**



*[Handwritten signature]*

*Bernardette Grasso*

*Avvocato*

Via Provinciale - Tel 0941/ 950308

98070 Rocca di Caprileone (ME)

P.I.V.A.: 01655020830

Rocca di Caprileone, lì 17/03/2011

RACCOMANDATA A.R.

Spett.le

Provincia Regionale di Messina

Ufficio Legale

MESSINA

**OGGETTO: Provincia Regionale di Messina c/ Munnia Filippo**

Con riferimento all'oggetto, si comunica che in data 28/02/2011 è stato notificato Ricorso per Cassazione proposto da Munnia Filippo avverso la sentenza n° 598/2010 emessa dalla Corte di Appello di Messina, di cui si allega copia.

Qualora riteniate conveniente per l'Ente contraddire al ricorso è necessario che mi facciate pervenire con cortese urgenza la relativa procura speciale, essendo necessario in tal caso notificare il controricorso entro il termine di scadenza del 09/04/2011 al domicilio eletto dal ricorrente in Roma.

Resto in attesa di Vs. determinazioni e porgo distinti saluti.

(Avv. Bernardette Grasso)

PROVINCIA REGIONALE  
DI MESSINA  
ENTRATA  
24/03/2011  
Protocollo n°0011289/11

*P. DIPART. LEG.*

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA POSTA IN ENTRATA
22 MAR 2011
1° DIPARTIMENTO U.D. <i>Camp</i>

25 MAR. 2011  
1155/06

COPIA

STUDIO LEGALE MANDANICI  
Via Francesco Longo Bifaro n. 6  
00147 Roma (RM) Tel. 06/47811111

**ECC.MA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**RICORSO PER CASSAZIONE**

Nell'interesse di **Munnia Filippo**, nato a Barcellona P.G. il 03/01/1970, C.F. MNN FPP 70°03°638G, residente in Falcone, Via Immacolata n.134, elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei Gracchi n. 6 ( studio Avv. Lucarelli e/o Avv. Francesco Longo Bifaro), presso il recapito professionale dell'Avv. Vincenzo Mandanici, C.F. MNDVCN65R03Z133R, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale rilasciata a margine del presente atto

**- ricorrente-**

**CONTRO**

**Provincia Regionale di Messina**, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliata in Messina, in Via S. Cecilia Is 116 (Studio Avv. Fabio Faranda), presso il recapito professionale dell'Avv. Bernadette Grasso che la ha rappresentata e difesa nel giudizio di secondo grado.

**- resistente -**

**AVVERSO**

la sentenza n. 598/2010 della Corte d'Appello di Messina, emessa in data 19/10/2010, depositata in data 30/09/2010, non notificata, che ha così statuito:

- "1. rigetta l'appello;
- 2. dichiara compensate tra le parti le spese processuali di questo grado."

**MANDATO SPECIALE**  
Nel giudizio dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione per proporre ricorso per Cassazione nei confronti della Provincia Regionale di Messina, avverso la sentenza n. 568/2010, emessa dalla Corte di Appello di Messina, mi rappresenta e difende l'Avv. Vincenzo Mandanici del foro di Barcellona P.G. (Me). A lui conferisco il potere di redigere il ricorso, di compiere ogni altra attività processuale, di avvalersi di ogni facoltà inerente, di avvalersi di ogni facoltà connessa al mandato.

Dichiaro inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 196/03 di essere stato edotto che i dati personali richiesti direttamente, ovvero raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e presto conseguentemente al loro trattamento. Dichiaro altresì ai sensi dell'art. 4, 3° dlgs n. 28/10 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto.

Eleggo domicilio nel Suo recapito professionale in Roma, Via dei Gracchi n° 6 (Studio Legale Lucarelli - Avv. Francesco Longo Bifaro Roma li 05/02/2011

*Flavia Filippo*

Vera ed autografa la firma.



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1) Con atto di citazione notificato il 19.8.1998 il sig. Munnia Filippo conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Patti, in riassunzione di un precedente giudizio davanti al Giudice di Pace, la Provincia Regionale di Messina in persona del legale rappresentante pro tempore, sulla base delle seguenti premesse: - in data 27.9.1997, mentre a bordo della propria auto tg. ME 592306 percorreva la strada provinciale Falcone — Montalbano, in località Belvedere di Falcone era uscito di strada e precipitato nell'adiacente scarpata - con conseguenti danni al mezzo ed alla persona - a causa dell'asfalto reso sdruciolevole dallo strato di pietrisco ivi presente, della deformazione del manto stradale con pendenza verso la scarpata, nonché dell'assenza assoluta di barriera di protezione laterale; - imputava la causa dell'incidente alla esclusiva responsabilità della Provincia per omessa manutenzione della strada; ciò premesso chiedeva la condanna della convenuta Provincia al risarcimento, indicati in complessivi L. 15.000.000.

Si costituiva in giudizio la Provincia Regionale di Messina in persona del presidente pro-tempore e contestando nel merito la domanda, ne chiedeva il rigetto.

Deduceva, in particolare, che lo stato del fondo stradale e la mancanza del guard-rail al margine della carreggiata non potevano costituire una "insidia", mancando i requisiti di imprevedibilità e non visibilità necessari a configurare una

responsabilità dell'Amministrazione.

Acquisite le prove testimoniali e il rapporto dei Carabinieri intervenuti sul luogo dell'incidente, in esito all'istruttoria, con sentenza n. 852/2003 del 20.7 — 18.11.2003, il Tribunale di Patti rigettava la domanda e condannava l'attore alla rifusione delle spese processuali in favore della Provincia Regionale di Messina.

2) Avverso detta sentenza del Tribunale di Patti, l'attuale ricorrente proponeva appello con atto di citazione notificato il 05.2.2004, deducendo *in primis*, con i primi tre motivi di appello, l'errata valutazione delle risultanze probatorie e la conseguente esclusiva responsabilità dell'Amministrazione.

*In via subordinata*, con il quarto motivo di appello, richiedeva fosse valutato un concorso di colpa dell'Amministrazione per omessa manutenzione della strada e, comunque, con il quinto ed ultimo motivo, censurava la statuizione sulle spese processuali.

Si costituiva in giudizio la Provincia Regionale di Messina in persona del Presidente pro-tempore e contestando nel merito le censure proposte alla sentenza impugnata e ogni ipotesi di responsabilità, chiedeva il rigetto dell'appello.

Instauratosi il contraddittorio, all'udienza del 10.6.2010 venivano precisate le conclusioni e la causa era assunta in decisione con i termini di legge per il deposito di note conclusionali e repliche.

Il Giudizio di secondo grado veniva poi deciso dalla Corte d'Appello di Messina con la sentenza n. 598/2010, ritenuta illegittima, avverso la quale il deducente propone il presente

ricorso per Cassazione affidandolo ai seguenti motivi.

### IMOTIVO

- **Violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c. ed art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1°, n. 3 del codice di procedura civile.**
- **Omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione della sentenza per erroneo apprezzamento ed incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie e per erronea applicazione dei principi in tema di onere probatorio, in relazione all'art. 360, comma 1°, n. 5 del codice di procedura civile.**

La sentenza impugnata è innanzitutto viziata per aver il Giudice d'Appello posto a base delle proprie valutazioni e conseguente decisione le indicazioni offerte dalla relazione di servizio dei Carabinieri della Stazione di Falcone, e ciò in maniera acritica e erronea.

I Carabinieri, intervenuti in loco poco dopo l'incidente alle ore 22:00, dopo aver effettuato i rilievi del caso, redigevano annotazione di servizio, poi allegata alla nota datata 21 ottobre 1997, n.34/16 di protocollo avente ad oggetto "*atti relativi all'incidente stradale occorso in data 27/09/1997 in questa Via Leopardi frazione Belvedere*".

Da una lettura di tali atti, acquisiti al processo di primo grado su autorizzazione del G.I., si può verificare come i militari dell'arma abbiano fornito solo una ipotesi delle cause del

**sinistro.** In particolare, nell'annotazione di servizio si legge:  
*“Pertanto, dai rilievi metrici eseguiti e dalla posizione finale dell'autovettura si può paventare l'ipotesi che l'incidente sia stato causato sia dalla velocità sostenuta al momento dell'uscita di strada, desumibile dalla terza marcia innestata e dalla lunghezza della frenata di oltre 15 metri, ma anche dal pietrisco presente in quel tratto di strada a causa del tempo avverso avutosi nei giorni precedenti”.*

Orbene, da tale relazione emergono dati pacifici ed incontestati, ossia, che l'incidente è avvenuto di sera verso le 20:50; su un tratto di strada provinciale privo di illuminazione e di guard-rail, in leggera pendenza verso la scarpata adiacente per deformità nel manto stradale; con pietrisco presente sulla carreggiata per le piogge dei giorni precedenti; l'auto ha sbandato in frenata nell'affrontare una curva a sinistra, uscendo di strada ed andando a finire nella adiacente scarpata con un dislivello di due metri, andando ad arrestare la propria corsa su un albero di ulivo; che l'auto aveva la terza marcia innestata.

**Dati meno certi** (per quanto si dirà appresso) sono la lunghezza della frenata 15 metri.

**Meramente ipotetica** è l'individuazione delle cause del **sinistro.**

A fronte della forma dubitativa espressa dai militari in ordine alle ipotesi scatenanti della fuoruscita di strada dell'auto, il Giudice

d'Appello ha invece ritenuto di trarre elementi certi e sicuri dalla loro relazione.

Come già censurato nel III motivo d'appello, per quanto concerne le tracce di frenata:

- I carabinieri hanno rilevato i segni della frenata alle 22:00 con visibilità precaria. E' plausibile che in tali condizioni abbiano avuto difficoltà nel misurare esattamente le tracce di frenata.
- La lunghezza della frenata è falsata nella misurazione perché rilevata su un tratto di strada cosparso di pietrisco. Tale circostanza ha certamente creato un "effetto scivolo" che ha ampliato in maniera abnorme il raggio di frenata. In condizioni normali con carreggiata pulita e sgombra di materiale, la distanza di arresto sarebbe stata notevolmente più contenuta e non si sarebbe verificata l'uscita di strada del mezzo condotto dall'appellante.

In merito alla circostanza che nell'auto è stata trovata innestata la terza marcia.

- Errano i Carabinieri e con essi la Corte d'Appello nel ritenere tale circostanza come indice di notevole velocità tenuta dal Sig. Munnia al momento del sinistro.
- Il tratto di strada provinciale in questione è in discesa con pendenza tale da indurre l'utente a tenere velocità moderata anche attraverso l'utilizzo di marce ridotte (c.d. freno motore). Proprio tale comportamento ha tenuto il

Sig. Munnia.

- Il fatto che la marcia inserita fosse la terza costituisce la prova del comportamento diligente dell'attuale ricorrente.

Peraltro la circostanza che il Munnia tenesse una velocità moderata è stato dal medesimo provato tramite i testi escussi, che entrambi si trovavano a pochi metri dall'incidente.

Il teste Isgrò Mariano, in particolare, escusso all'udienza del 21/12/2000 nel giudizio dinanzi al Trib. Patti (vedasi relativo verbale), dopo riferito dell'assenza di guard-rail, di cartelli segnalanti pericolo (strada sdruciolevole, dissesti del manto stradale), di illuminazione pubblica, chiarisce come il Sig. Munnia circolasse a velocità normale e rapportata alle condizioni della carreggiata, facendo rilevare di avere piena visione del luogo del sinistro, poiché si trovava sul proprio balcone a 15 mt di distanza ed aveva potuto seguire il percorso dell'auto grazie ai fari accesi.

A fronte della mera ipotesi circa l'elevata velocità, avanzata dai militari, contrastata dai testi, testimoni oculari, il Giudice avrebbe quanto meno dovuto - per fugare i propri eventuali dubbi - quanto meno ricostruire la dinamica dell'incidente mediante CTU, come chiesto al punto 5) delle conclusioni dell'atto d'appello, anche in ordine alla possibile lunghezza della frenata in presenza di pietrisco sulla carreggiata nonché alla velocità plausibilmente tenuta dall'auto.

La Corte d'Appello ha invece ritenuto di aderire

aprioristicamente alla ricostruzione operata dai Carabinieri - nonostante la formula dubitativa di cui si è fatto sopra cenno. Per quanto detto emerge evidente l'errata valutazione delle istanze istruttorie in cui è incorso il Giudice d'Appello, come calcolato nel presente motivo di ricorso, che la hanno indotta ad attribuire rilevanza causale esclusiva alla - presunta e ritenuta - condotta negligente del Munia senza tenere in conto minimamente delle altre acclamate ed incontestate circostanze (pietrisco sulla carreggiata, assenza del guard-rail, assenza di illuminazione, dissesto del manto stradale, in pendenza verso il burrone).

## **II MOTIVO**

- **Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2051 e 2697 c.c.**
- **Violazione dell'art. 14 D.Lgs. n.285/1992 (Nuovo Codice della Strada); violazione del D.M. n. 223/1992.**
- **Violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c. ed art. 2697 c.c. - Omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione della sentenza per erroneo apprezzamento ed incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie e per erronea applicazione dei principi in tema di onere probatorio;**  
**il tutto in relazione all'art. 360, comma 1°, n. 3 e 5 del codice di procedura civile.**

Prendendo le mosse dalla erronea valutazione del complessivo

materiale istruttorio, censurata con il primo motivo di ricorso, la Corte prosegue poi il suo percorso motivazionale – erroneo per quanto si dirà – e che la ha portata al rigetto dell'appello, affrontando la questione dello schema giuridicamente applicabile alla fattispecie.

Orbene, la Corte d'Appello, pur dando atto della evoluzione giurisprudenziale che vuole di regola applicabile ed anzi preferibile alla fattispecie che ci occupa - responsabilità della P.A. per danni subiti dagli utenti delle strade – lo schema della responsabilità da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c., ha rigettato il gravame interposto dall'odierno deducente sul presupposto che *“per il caso di specie, da un lato vanno escluse le condizioni di ricorrenza della responsabilità ex art. 2051 c.c., e, dall'altro non vi è alcuna prova di una anomalia della sede stradale idonea a configurare un comportamento colposo dell'Amministrazione”* (testualmente, in fine pag. 10 della sentenza).

Secondo la Corte d'Appello l'obbligo generale di manutenzione la strada provinciale, cui la P.A. sarebbe tenuta quale soggetto-custode avente il controllo della cosa ai sensi dell'art. 2051 c.c., *“di certo non può ritenersi operativo nel caso concreto, in riferimento alla denunciata presenza di 'pietrisco' sul manto stradale, formatosi per le piogge dei giorni precedenti”*.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte, invero la

controversia che ci occupa è pienamente sussumibile sotto lo schema dell'art. 2051 c.c.

Omette di considerare la Corte d'Appello che **quale elemento di fatto su cui fondare la responsabilità della P.A. nella causazione del sinistro in questione era stata dedotta anche la mancanza di protezione laterale della strada.**

Secondo i più recenti approdi della Giurisprudenza, la presunzione di responsabilità della P.A. per danni da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c., in tema di omessa manutenzione di strade va valutata anche in relazione alle dotazioni di cui le strade devono essere fornite, secondo gli strumenti che il progresso tecnologico appresta, con vaglio da operarsi in concreto ed a prescindere dall'estensione della strada stessa.

*"Segnatamente per i beni del demanio stradale la possibilità in concreto della custodia, nei termini sopra detti, va esaminata non solo in relazione all'estensione delle strade, ma anche alle loro caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che li connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico di volta in volta appresta e che, in larga misura, condizionano anche le aspettative della generalità degli utenti"*  
(Cass. 5669/2010)

Nella fattispecie è stato acclarato ed è dato di fatto pacifico ed incontestato che la strada era priva di guard rail e di segnaletica di pericolo manto stradale dissestato e sdruciolevole.

Quanto all'assenza di guard-rail giova rilevare che il **D.M. n. 223/1992** (come chiarito da successiva circolare esplicativa n. 2595 del 9/6/1995 emanata dal Ministero LL.PP.) ha **introdotto l'obbligo per gli enti proprietari delle strade di proteggere determinate zone contro la fuoruscita di veicoli dalla carreggiata, prevedendo se necessario l'installazione di barriere di sicurezza stradale (ciò sia per i progetti di costruzione di nuovi tronchi stradali, sia per quelli di adeguamento di tratti esistenti).**

E' indubbio che nella specie, il tratto di strada in questione presentava elevato grado di pericolosità per la presenza dell'adiacente burrone. Sussisteva pertanto in capo alla P.A. l'obbligo di dotare di barriera di protezione laterale detto tratto di strada ai sensi del citato D.M. 223/92 (come peraltro fatto rilevare dalla difesa dell'attuale ricorrente nella conclusionale primo grado, pag. 1, dove si fa riferimento al D.M. 223/92, nonché nel IV motivo appello, pag.10).

La P.A. è venuta meno pertanto al suo dovere di custode - prescritto peraltro da precise disposizioni di legge - che le imponeva di fornire di adeguate dotazioni la strada in questione. Sotto questo primo aspetto ha errato la Corte d'Appello nel non ritenere applicabile alla fattispecie l'art.2051 c.c., asserendo con motivazione illogica ed incongrua, nonché con errata valutazione del materiale probatorio (pag. 10) che non vi è prova di una anomalia della sede stradale idonea a configurare un

comportamento colposo dell'Amministrazione.

Invero l'anomalia non è solo o soltanto nella sede stradale, quanto nel fatto che la strada era priva delle dotazioni prescritte normativamente, e la colpa della P.A. è in re ipsa per aver violato le menzionate prescrizioni di legge.

Dimostrata l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., andava condannata la P.A. per essere stata fornita la prova del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato.

Tale prova è in atti rappresentata dalla relazione di servizio dei carabinieri che hanno indicato la presenza di pietrisco sulla strada nonché dall'assenza di guard-rail (quanto meno come concausa), assenza di guard-rail che viene riferita dai testi e peraltro dato di fatto incontroverso in giudizio.

Né la P.A. ha fornito la prova liberatoria del fortuito "consistente non già nell'interruzione del nesso di causalità determinato da "elementi esterni" o dal fatto "estraneo" alla sfera di custodia - ivi ricompreso il fatto del danneggiato o del terzo- bensì nella dimostrazione -in applicazione del principio di c.d. vicinanza alla prova di aver espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di essa gravanti in base a specifiche disposizioni normative (nel caso, art. 14 c. strad.; art. 2 d.lg. n. 143 del 1994; d.m. ll.pp. n. 223 del 1992) e già del principio generale del "neminem laedere", di modo che pertanto

*il sinistro appaia verificato per un fatto non ascrivibile a sua colpa.*" (Cass. Civ. 3651/2006)

Sotto tale aspetto si censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 2051 c.c. nonché dell'art. 2697 c.c. in tema di bilanciamento dell'onere della prova.

\* \* \*

Ha errato altresì la sentenza nel ritenere (pag. 11) *"la condizione del manto stradale assolutamente corrente e prevedibile dall'utente, così come conosciuta deve considerarsi la mancanza di guard-rail, che avrebbe dovuto consigliare un atteggiamento di guida adeguato alla pendenza della strada ed all'oscurità"*

Sulla convinzione della Corte d'Appello che l'atteggiamento di guida non sia stato congruo alle condizioni dei luoghi ci si riporta a quanto esposto nel primo motivo di ricorso, laddove si è espressa la censura di omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione per erroneo apprezzamento ed incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie.

Quanto alla -asserita- conoscibilità e prevedibilità della condizione *"assolutamente corrente"* del manto stradale, e dell'assenza del guard-rail, si ribadisce quanto sopra rilevato che tali elementi esulano dallo schema di cui all'art. 2051 c.c. in quanto tale disposizione, per il configurarsi della responsabilità del custode, prevede solo la prova del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato.

Tale prova è in atti rappresentata dalla relazione di servizio dei

carabinieri che hanno indicato la presenza di pietrisco sulla strada nonché dall'assenza di guard-rail (quanto meno come concausa), assenza di guard-rail che viene riferita dai testi e peraltro dato di fatto incontroverso in giudizio.

Anche sotto tale aspetto si censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 2051 c.c. nonché dell'art. 2697 c.c. in tema di bilanciamento dell'onere della prova.

\* \* \*

Posto quanto sopra e ritenuta pertanto la certa applicabilità alla fattispecie dell'art. 2051 c.c., in via subordinata si censura quanto segue.

Laddove, con il richiamo ai suddetti concetti di prevedibilità e conoscibilità, la Corte abbia inteso richiamarsi e ritenere applicabile alla fattispecie l'art. 2043 c.c. (nota teorica dell'insidia o trabocchetto) piuttosto che l'art. 2051 c.c., per arrivare comunque ad escludere la responsabilità della P.A. ed affermare che le emergenze probatorie evidenzierrebbero la diretta ed esclusiva responsabilità del Munnia (pag. 11), ebbene anche in tal caso la sentenza sarebbe viziata per quanto appresso. Orbene, anche nell'ottica di una applicazione dell'art. 2043 c.c. (invero non preferibile all'art. 2051 c.c. alla luce degli ultimi arresti della Giurisprudenza di Codesta Suprema Corte) emerge palese la responsabilità della P.A.

Si osserva come la Provincia Regionale di Messina abbia omesso un comportamento dovuto per legge, ossia l'apposizione della

barriera protettiva (Violazione D.M. LL.PP. n.232/2002), e l'omissione della segnaletica di pericolo nonché di mantenere la strada (art. 14 Nuovo Codice della Strada).

Il comportamento omissivo della P.A., quindi, acquista giuridica rilevanza, e dunque è alla medesima P.A. colpevolmente imputabile ex art. 2043 c.c., in presenza di un obbligo giuridico specifico e normativamente previsto di tenere la condotta omessa (Cass. 3651/2006).

Quanto poi alla prevedibilità e conoscibilità dell'assenza di guard-rail e delle condizioni della strada, integranti gli estremi dell'insidia o trabocchetto, secondo i dettami della più recente Giurisprudenza di Codesta Ecc.ma Corte, essi non sono da considerarsi elemento costitutivo dell'illecito aquiliano ex art. 2043 c.c., sicché della relativa prova deve essere onerata la P.A. e non già il danneggiato: *"A tale stregua l'insidia o trabocchetto può ritenersi assumere semmai rilievo nell'ambito della prova da parte della p.a. di avere, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presenti per l'utente una situazione di pericolo e arrechi danno, al fine di far valere la propria mancanza di colpa o, se del caso, il concorso di colpa del danneggiato"* (Cass. Civ. n. 4234/2009).

E poiché tale prova la P.A. non ha minimamente fornito, anche sotto aspetto la sentenza impugnata è viziata per aver ritenuto la esclusiva responsabilità dell'attuale ricorrente e non già la colpa

c responsabilità esclusiva della P.A.

### III MOTIVO

- Violazione dell'art. 41 c.p. e 1227 c.c.

- Violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c. ed art. 2697 c.c. - Omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione della sentenza per erroneo apprezzamento ed incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie.

- Vizio di omessa pronuncia ex art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione alla violazione dell'art. 112 c.p.c.

Per quanto esposto nei precedenti motivi di ricorso, appare fondatamente sostenibile la esclusiva responsabilità della P.A. nell'occorso.

In via subordinata si censura la sentenza impugnata laddove ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di condanna della P.A. in via concorsuale ai sensi dell'art. 1227 c.c., formulata in via gradata nell'atto d'appello.

Posto che il concorso di colpa è compatibile sia con la responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., sia con la responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 c.c. (vedasi tra le tante, Cass. Civ. 5669/2010 c.c.), la Corte d'Appello ha assolutamente omesso di considerare che l'assenza del pietrisco e la presenza del guard-rail avrebbero evitato il verificarsi del sinistro o quanto meno ridotto le conseguenze dello stesso.

In altri termini, anche ammettendo che il Sig. Munnia abbia

tenuto una condotta di guida e velocità non adeguata (il che non è) e quindi anche ammettendo che il sinistro si ricolleggi a più concause (art. 41 c.p.), tra cui un'omissione (nella specie mancata manutenzione della sede stradale e mancato posizionamento della barriera protettiva), la Corte ha errato nel non aver positivamente valutato l'esistenza del nesso causale tra omissione ed evento e nel non aver concretamente vagliato se il compimento dell'azione omessa avrebbe impedito il sinistro o indotto le conseguenze di questo (Cass. Civ. n. 2360/2010), anche mediante la CTU richiesta nelle conclusioni dell'appello. Si censura pertanto la decisione impugnata. La Corte d'Appello non ha fatto buon uso delle regole previste in tema di concorso di cause (art. 41 c.p.), tacendo sulla domanda sulla domanda formulata in via subordinata ai sensi dell'art. 1227 c.c. nell'atto d'appello.

#### **IV MOTIVO**

**- Violazione dell'art. 91 e 92 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 1 c.p.c.**

Con il presente motivo si intende censurare la sentenza impugnata in relazione alla statuizione sulle spese.

Attesa la palese fondatezza delle ragioni esposte nell'atto d'appello ed alla luce Giurisprudenza già delineatasi al momento della pronunzia di 2° grado, la Corte d'Appello avrebbe dovuto condannare controparte alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

#### **CONCLUSIONI**

Per i motivi sopra esposti, le ricorrenti, come sopra rappresentate e difese

### **CHIEDONO**

che l'Illec.ma Corte di Cassazione voglia:

- nella forma ammettere e nel merito accogliere il presente ricorso;

- per l'effetto, annullare e/o cassare la sentenza civile della Corte di Appello di Messina n. 598/2010, con rinvio della causa ad altra Corte d'Appello che accolga tutte le eccezioni e difese spiegate dal ricorrente nel giudizio di appello;

- Condannare controparte alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese e compensi del procedimento davanti al Tribunale di Patti ed alla Corte di Appello di Messina nonché delle spese e compensi del giudizio di Cassazione, oppure rimetterne la pronunzia al Giudice di rinvio.

Al fine del versamento del contributo unificato per le spese di giustizia, si dichiara che la presente causa è di valore pari ad € 26.000e che pertanto il contributo è pari ad € 187.00.


Dichiara, altresì, di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui agli artt. 133, comma 3, 134, comma 3 e 176, comma 2 c.p.c. a mezzo fax al n. 090/9782572.

Si producono:

- 1) n. 3 copie autentiche della sentenza civile della Corte di Appello di Messina n. 598/10;

- 2) fascicolo di parte del giudizio di primo grado dinanzi al Trib. di Patti;
- 3) fascicolo di parte del procedimento dinanzi alla Corte d'Appello di Messina;
- 4) Istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio ex art. 396 cpc, regolarmente vistata dal Cancelliere della Corte d'Appello di Messina.

Avv. Vincenzo Mandanici



### RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza del Sig. Munnia Filippo nonché del suo procuratore Avv. Vincenzo Mandanici io sottoscritto Uff. Giud. addetto presso la Corte di Appello di Messina ove domicilio per ragioni di ufficio, ho notificato e dato copia del superiore ricorso per Cassazione per averne legale conoscenza e per ogni ulteriore effetto di legge a: Provincia Regionale di Messina in persona del presidente pro tempore presso il procuratore costituito Avv. Bernadette Grasso nel domicilio eletto in Messina via S. Cecilia is. 116 (Studio Avv. Fabio Faranda).

Ho consegnandone copia a mani di *el M. M. Roffano*

*collega A. Spino, PL*  
*del 28.2.2011*

*L'Uff. Legale*  
*Grasso Carrozza*